

COPIA



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 13564/996 protocollo

N. della pratica

IL SINDACO

FUSANI CARLO

Vista la domanda del Sig.

per essere autorizzato a costruzione fabbricato di civile abitazione a

Marina di Carrara

in via Vic. Macchia

(2^a soluzione)

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 5/11/76 verb. n°39

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV. FF.;

la legge 17 agosto 1942. n. 1150 e 6 agosto 1967, n. 765;

la legge Comunale Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento Edilizio Comunale;

il nulla osta della Soprintendenza MM. e GG. di Pisa n°13366/12/10/76

la reversale della Tesoreria Com.le n°3144 del 18/11/76 quale onere

per contributo opere urbanizzazione e lettere liberatorie ATNA-ENEL-

ITALGAS

AUTORIZZA

FUSANI CARLO

il Sig.

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate

- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto, ecc.) ove queste manchino o siano deficienti, rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art. 10 Legge 6 agosto 1967 n. 765.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona; essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art. 24 della legge 17 agosto 1943, n. 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria;

ARTICOLO 10 - RECANNO IN CANTIERE

- 2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi;

collocando in cantiere

- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza: il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta;

- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza;

per la durata della

in cantiere

- 5) - È fatto obbligo al titolare della licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere ed ottenere il nulla-osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale, previo accertamento di quanto disposto al punto 14, provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg. la data di inizio dei lavori, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc. ecc.) affinché l'Ufficio stesso possa controllare la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza;

in cantiere

- 6) - È vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portiere nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente;

- 7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere muniti di infissi giranti all'interno;

- 8) - Non possono adottarsi persiane che aprono verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt. 2.10;

ARTICOLO 11 - RECANNO IN CANTIERE

- 9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, inghissate;

di 10 cm. Al piano di spicco del muro di fabbrica debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato di manto orizzontale d'asfalto (dello spessore complessivo di almeno 2 cm) o l'altro sistema che assicuri non una minore protezione per i piani sottostanti.

12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato, al piano terreno, con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile.

13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;

14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR.DD.LL. 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;

15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;

16) - È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956;

17) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

Condizioni della Soprintendenza MM.GG. di Pisa :

-siano eliminati i tagli nella copertura che dovrà quindi configurarsi come un padiglione. Il manto di copertura del tetto dovrà essere in cotto ad embrici e coppi all'uso toscano, gli intonaci e le coloriture dovranno essere del tipo tradizionale.

-salvo adeguamento dell'immobile a quanto previsto dalla legge

30/4/76 n°373 per il contenimento del consumo energetico";

18) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'art. 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2.o e 3.o comma dell'articolo 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;

19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.

20) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

RILASCIO - Carrara li 18 Novembre 1976

SCADENZA - Carrara li 17 Novembre 1977

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

[Handwritten signature]



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Consegnata da

[Handwritten signature]

a mano di

[Handwritten signature]

7-12-76

COPIA



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 27836/2055 protocollo

N. 151 della pratica

Vista la domanda del Sig. **ri VANNUCCI CESARE e SERGIAMPIETRI MIRELLA**

per essere autorizzato a **costruzione di un fabbricato uso abitazione**

a **Marina di Carrara** in via **Vic. Macchia**

(2^a soluzione)

Visti:

**Determinazione del Sindaco alla
voltura in data 22/12/1976**

i **disegni allegati alla domanda stessa;**

il **parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 5/11/76 verb. n° 39**

i **referimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale dell'Ufficio d'Igiene;**

il **nulla osta dei VV. FF.;**

la **legge 17 agosto 1942. n. 1150 e 6 agosto 1967, n. 765;**

la **legge Comunale Provinciale;**

i **regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;**

il **regolamento Edilizio Comunale;**

il **nulla osta della Soprintendenza MM.e GG. di Pisa n°13366 del
12/10/76 ;**

la **reversale della Tesoreria Com.le n°3144 del 18/11/76 quale opere
contributo opere di urbanizzazione e lettere liberatorie ATNA-ENEL-
ITALGAS**

AUTORIZZA

il Sig. **ri VANNUCCI CESARE e SERGIAMPIETRI MIRELLA**

**all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-
zia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate**

1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto, ecc.) ove queste manchino o siano deficienti, rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art. 10 Legge 6 agosto 1967 n. 765.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona; essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art. 24 della legge 17 agosto 1943, n. 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria;

2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi;

3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza: il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta;

4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza;

5) - È fatto obbligo al titolare della licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere ed ottenere il nulla-osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale, previo accertamento di quanto disposto al punto 14, provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg. la data di inizio dei lavori, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc. ecc.) affinché l'Ufficio stesso possa controllare la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza;

6) - È vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portiere nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente;

7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere muniti di infissi giranti all'interno;

8) - Non possono adottarsi persiane che aprono verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt. 2.10;

9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;

10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;

- 11) - Al piano di spicco i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR.DD.LL. 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 16) - È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956;
- 17) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:

Condizioni della Soprintendenza MM.GG. di Pisa :

-siano eliminati i tagli nella copertura che dovrà quindi configurarsi come un padiglione. Il manto di copertura del tetto dovrà essere in cotto ad embrici e coppi all'uso toscano, gli intonaci e le coloriture dovranno essere del tipo tradizionale.

-Salvo adeguamento dell'immobile a quanto previsto dalla legge 30/4/76 n°373 per il contenimento del consumo energetico".

18) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'art. 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2.o e 3.o comma dell'articolo 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;

19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.

20) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

RILASCIO - Carrara li 18 Novembre 1976

SCADENZA - Carrara li 17 Novembre 1977

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

[Signature]



IL SINDACO

[Signature]

Consegnata da

[Signature]

a mano di

[Signature]

il

19/5/8